



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

N. 164

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 04/07/2025

OGGETTO: MICRONIDO UBICATO IN FRAZIONE S. ANNA AVAGNINA - DEFINIZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE D'USO DEI LOCALI

L'anno duemilaventicinque il giorno quattro del mese di luglio alle ore 16:45, nella solita sede delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i signori:

Nome	Carica	<i>Presenza</i>
ROBALDO Luca	Sindaco	SI
CAMPORA Gabriele	Vice Sindaco	SI
RABBIA Alberto	Assessore	SI
BOTTO Francesca	Assessore	SI
TERRENO Alessandro	Assessore	SI
BERTAZZOLI Francesca	Assessore	SI
	Totale presenti	6
	<i>Totale assenti</i>	0

Con l'assistenza del Segretario Generale Stefania Caviglia.

Il signor Luca Robaldo assume la presidenza in qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- è attiva, dall'anno 2006, nella frazione di S. Anna Avagnina, Via dei Tigli n. 1/A una struttura adibita al servizio di micro-nido, realizzata dal Comune utilizzando finanziamenti regionali (fondi art. 70 L. 448/2001 di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 80-9710 del 16/06/2003), contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e fondi propri;
- tale struttura ha consentito di ampliare i servizi all'infanzia a titolarità privata messi a disposizione delle famiglie, rispondendo parzialmente al fabbisogno che a questo Comune è noto giusta verifica delle liste d'attesa dell'Asilo Nido comunale;
- la Regione Piemonte ha finanziato la realizzazione di tale struttura vincolando il proprio concorso finanziario al mantenimento della finalità d'uso inizialmente stabilita;
- i locali del micro-nido dal 2006 sono stati oggetto di concessione d'uso ad operatori economici specializzati, individuati a seguito di procedure di evidenza pubblica, che hanno garantito il servizio con continuità;

Considerato che:

- la presenza del micronido in parola ha assicurato un importante servizio alle famiglie residenti nella frazione e nei territori limitrofi;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale confermare l'indirizzo di mantenere il vincolo di destinazione d'uso a micronido privato della struttura in oggetto, al fine di ampliare l'offerta di servizi di natura privata all'infanzia presenti sul territorio;

Ritenuto opportuno, nell'ambito degli obiettivi strategici finalizzati a soddisfare le necessità delle famiglie, porre in essere le attività amministrative necessarie per assicurare la prosecuzione del servizio di micro-nido di S. Anna Avagnina, mediante l'affidamento in concessione d'uso dei locali in parola ad un operatore economico del settore, analogamente agli anni precedenti;

Dato atto che i locali da concedere in uso per la destinazione a micro-nido siti in Mondovì, Via dei Tigli n. 1/A, con una capacità ricettiva di n. 20 bambini, sono iscritti al Foglio 45 part. 499 sub 4 del catasto fabbricati, comprendendo i seguenti spazi, completamente arredati:

- ingresso -accettazione;
- soggiorno - pranzo;
- cucina – dispensa (servizio e spogliatoio per il personale della cucina);
- spogliatoio operatori;
- servizio igienico per operatori;
- servizio igienico per disabili;
- zona riposo divezzi;
- zona lattanti;
- zona riposo lattanti;
- servizio per diversi ispezionabili dall'esterno e con luce diretta;

Ritenuto pertanto di stabilire i seguenti criteri ed indirizzi funzionali all'avvio di una procedura di evidenza pubblica per la concessione in uso dei locali in argomento:

- a) i locali dovranno essere esclusivamente fruiti per la realizzazione di attività educative e ricreative per la prima infanzia (micro-nido), per bambini di età non inferiore ai 3 mesi e

- non superiore ai 3 anni, in conformità alla D.G.R. 25/11/2013, n. 20-6732 recante l'aggiornamento degli standard strutturali ed organizzativi del servizio di micro-nido;
- b) la durata della concessione dei locali è stabilita in tre anni, a partire dal 1° settembre 2025. Allo scadere del periodo contrattuale, il Comune si riserva la facoltà di avvalersi di rinnovare la concessione in oggetto di ulteriori tre anni, alle stesse condizioni contrattuali dell'originaria aggiudicazione;
- c) il canone concessorio mensile posto a base di gara è fissato in € 100,00;
- d) il concessionario in uso assumerà a proprio totale carico i seguenti oneri ed obblighi:
- la sostituzione di eventuali arredi e/o attrezzature rese obsolete nell'arco di durata della concessione;
 - acquisizione/volturazione a proprie cure e spese presso gli enti di vigilanza e controllo preposti di tutte le autorizzazioni tecniche ed amministrative per lo svolgimento del servizio inerente il micro-nido, in conformità alla normativa statale e regionale vigente;
 - la completa gestione del servizio mediante proprio personale (educatori – coordinatore - ausiliario ecc.);
 - le spese di custodia e pulizia interne ed esterne (giardino adiacente), necessarie per mantenere l'ordine e il decoro, interno ed esterno, imposto dalle caratteristiche dell'edificio e della natura delle attività cui è adibito;
 - i seguenti oneri accessori: spese telefoniche e spese di natura tributaria connessi alla gestione e utilizzo dei locali, tasse comunali, spese utenze acqua ed energia elettrica riscaldamento;
 - le spese per acquisto di materiale e di attrezzature ludico-didattiche, nonché quelle per l'acquisto di materiale sanitario, per mezzi, materiali e personale impiegato nel servizio e per quant'altro necessario per il regolare svolgimento delle attività cui i locali sono destinati;
 - l'applicazione delle rette e l'incasso delle stesse;
 - gli interventi di piccola ed ordinaria manutenzione e le riparazioni finalizzate al mantenimento della sua destinazione d'uso. Le eventuali ulteriori opere migliorative di natura straordinaria che il concessionario voglia eventualmente apportare, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- e) obbligo, qualora richiesto dall'Amministrazione, di garantire l'apertura ed il regolare svolgimento delle attività educative e ricreative anche nel mese di agosto;
- f) previsione del diritto di prelazione del Comune all'acquisto dei nuovi arredi e delle nuove attrezzature installati dal concessionario al termine della concessione, previa valutazione degli stessi sulla base dello stato di manutenzione e tenuto conto del valore a seguito dell'ammortamento;
- g) obbligo di presentazione da parte degli operatori economici partecipanti di un programma e progetto educativo annuale con specificati gli obiettivi da raggiungere e le metodologie educative utilizzate per ciascuna fascia d'età, alla luce della sottoscrizione da parte del Comune di specifiche convenzioni con i servizi all'infanzia a titolarità privata presenti sul territorio per la suddivisione dei contributi regionali volti ad abbattere i costi di gestione delle strutture e delle rette in capo agli utenti residenti;
- h) indicazione in sede di avviso pubblico delle spese relative alle utenze degli ultimi due anni (2023-2024);
- i) previsione di un criterio di scelta dell'aggiudicatario che valuti, attribuendovi la medesima importanza, il canone concessorio offerto ed il progetto educativo presentato così da rendere maggiormente efficace ed efficiente l'azione amministrativa prodromica all'eventuale sottoscrizione di apposita convenzione per l'erogazione dei contributi

regionali volti ad abbattere i costi di gestione delle strutture e delle rette in capo agli utenti residenti nonché per permettere all'amministrazione procedente di verificare che il vincolo di utilizzo della struttura sia rispettato, con particolare attenzione alla differenza tra i concetti di "micronido" e "baby parking" in ragione del fatto che quest'ultima definizione non si ritiene rispondente al vincolo attribuito all'immobile;

Riconosciuto che la presente deliberazione è coerente con il DUP 2025-2027, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 25/11/2024, afferendo, in particolare, all'obiettivo operativo della missione 12 programma 01;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato circa la regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione palese ed unanime

DELIBERA

- 1) Di stabilire i seguenti criteri ed indirizzi funzionali all'avvio di una procedura di evidenza pubblica per la concessione in uso dei locali siti in Mondovì, Via dei Tigli n. 1/A in Frazione Sant'Anna Avagnina:
 - a) i locali dovranno essere esclusivamente fruiti per la realizzazione di attività educative e ricreative per la prima infanzia (micro-nido), per bambini di età non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 3 anni, in conformità alla D.G.R. 25/11/2013, n. 20-6732 recante l'aggiornamento degli standard strutturali ed organizzativi del servizio di micro-nido;
 - b) la durata della concessione dei locali è stabilita in tre anni, a partire dal 1° settembre 2025. Allo scadere del periodo contrattuale, il Comune si riserva la facoltà di avvalersi di rinnovare la concessione in oggetto di ulteriori tre anni, alle stesse condizioni contrattuali dell'originaria aggiudicazione;
 - c) il canone concessorio mensile posto a base di gara è fissato in € 100,00;
 - d) il concessionario in uso assumerà a proprio totale carico i seguenti oneri ed obblighi:
 - la sostituzione di eventuali arredi e/o attrezzature rese obsolete nell'arco di durata della concessione;
 - acquisizione/volturazione a proprie cure e spese presso gli enti di vigilanza e controllo preposti di tutte le autorizzazioni tecniche ed amministrative per lo svolgimento del servizio inerente il micro-nido, in conformità alla normativa statale e regionale vigente;
 - la completa gestione del servizio mediante proprio personale (educatori – coordinatore - ausiliario ecc.);
 - le spese di custodia e pulizia interne ed esterne (giardino adiacente), necessarie per mantenere l'ordine e il decoro, interno ed esterno, imposto dalle caratteristiche dell'edificio e della natura delle attività cui è adibito;
 - i seguenti oneri accessori: spese telefoniche e spese di natura tributaria connessi alla gestione e utilizzo dei locali, tasse comunali, spese utenze acqua ed energia elettrica riscaldamento;
 - le spese per acquisto di materiale e di attrezzature ludico-didattiche, nonché quelle per l'acquisto di materiale sanitario, per mezzi, materiali e personale

- impiegato nel servizio e per quant'altro necessario per il regolare svolgimento delle attività cui i locali sono destinati;
- l'applicazione delle rette e l'incasso delle stesse;
 - gli interventi di piccola ed ordinaria manutenzione e le riparazioni finalizzate al mantenimento della sua destinazione d'uso. Le eventuali ulteriori opere migliorative di natura straordinaria che il concessionario voglia eventualmente apportare, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- e) obbligo, qualora richiesto dall'Amministrazione, di garantire l'apertura ed il regolare svolgimento delle attività educative e ricreative anche nel mese di agosto;
- f) previsione del diritto di prelazione del Comune all'acquisto dei nuovi arredi e delle nuove attrezzature installati dal concessionario al termine della concessione, previa valutazione degli stessi sulla base dello stato di manutenzione e tenuto conto del valore a seguito dell'ammortamento;
- g) obbligo di presentazione da parte degli operatori economici partecipanti di un programma e progetto educativo annuale con specificati gli obiettivi da raggiungere e le metodologie educative utilizzate per ciascuna fascia d'età, alla luce della sottoscrizione da parte del Comune di specifiche convenzioni con i servizi all'infanzia a titolarità privata presenti sul territorio per la suddivisione dei contributi regionali volti ad abbattere i costi di gestione delle strutture e delle rette in capo agli utenti residenti;
- h) indicazione in sede di avviso pubblico delle spese relative alle utenze degli ultimi due anni (2023-2024);
- i) previsione di un criterio di scelta dell'aggiudicatario che valuti, attribuendovi la medesima importanza, il canone concessorio offerto ed il progetto educativo presentato così da rendere maggiormente efficace ed efficiente l'azione amministrativa prodromica all'eventuale sottoscrizione di apposita convenzione per l'erogazione dei contributi regionali volti ad abbattere i costi di gestione delle strutture e delle rette in capo agli utenti residenti nonché per permettere all'amministrazione procedente di verificare che il vincolo di utilizzo della struttura sia rispettato, con particolare attenzione alla differenza tra i concetti di "micronido" e "baby parking" in ragione del fatto che quest'ultima definizione non si ritiene rispondente al vincolo attribuito all'immobile.
- 2) Di dare atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Diletta Magagna in qualità di responsabile del procedimento, il quale è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente.

Con successiva unanime votazione favorevole resa in modo palese la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, a sensi di legge, in quanto è necessario procedere nel più breve tempo possibile all'indizione della procedura ad evidenza pubblica affinché la struttura di micronido possa essere aperta nel mese di settembre.

IL SEGRETARIO GENERALE

Stefania Caviglia *

IL PRESIDENTE

Luca Robaldo *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa